



# COMUNE DI TERTENIA

## PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

08047 - TERTENIA - Via Roma 173 - Tel. 0782/908017 \*\* Fax: 0782/93009  
sito [www.comunetertenia.it](http://www.comunetertenia.it) e-mail [comunetertenia@libero.it](mailto:comunetertenia@libero.it)

Prot. n° 7775 del 23 NOV 2012

Ordinanza n° 96

### IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n° 4, relativamente al sospetto di un focolaio di Schmallenberg virus nell'allevamento Ovino presente nell'Azienda zootecnica, ubicata in loc. Fusti Nieddu, agro del Comune di questo Comune, identificata con n° ITO89NU175 di cui è rappresentante legale il Sig. Puddu Antonello, nato a Larusei il 26.07.19880, C.F.: PDD NNL 80L26 E441K e residente in Tertenia - Via Ogliastro n° 11;

Vista la L.R. 08.07.1985, n° 15;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, n° 320;

Vista la Legge 23.12.1978, n° 833;

Visto il T.U. EE.LL. 267/2000;

Visto il DAIS 21.10.2009, n° 54;

Visto il dispositivo emanato dal Ministero della Salute in data 04.04.2012;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire la diffusione del contagio;

### O R D I N A

- a) il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tenere conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni.
- b) Rintraccio degli animali usciti dall'azienda,
- c) Il censimento delle Aziende con ruminanti presente nel raggio di 4 Km. E relativa visita clinica;
- d) Che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento tenendo conto, se necessario, dell'eventuale ruolo dei vettori;
- e) Che sia vietato qualsiasi movimento di animali della specie sensibili da e per l'azienda;
- f) Che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:
  - 1) di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;
  - 2) di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettieri, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia in questione;
- g) che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alla uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa;
- h) Che sia effettuata un'indagine epidemiologica;
  - a) È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. Puddu Antonello o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
  - b) È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;
  - c) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal codice penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 516, 46 a Euro 2.582, 28;
  - d) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 08.02.1954, n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da Euro 258, 23 a Euro 1.291, 14.



IL SINDACO

Ing. Luciano Loddo

*Luciano Loddo*